

cont. Pitullo 560

TRIBUNALE DI ISERNIA

sezione lavoro

Ricorso ex art 414 cpc

per

La signora Forte Maria Antonietta nata a Roma il 07/10/1968, CF FRTMNT68R47H501L, residente in Montaquila alla via Taverna n° 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Capobianco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Venafrò alla Via delle Milizie n. 5 come da procura speciale apposta in calce al presente atto.

L'avvocato Chiara Capobianco (CPBCHR63H65F839C) dichiara di voler ricevere comunicazioni al seguente indirizzo pec avvchiara.capobianco@pecavvocatiisernia.it o al numero di fax 0865 902484

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in persona del legale rappresentante p.t. Il Ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede in Campobasso al corso Garibaldi ex lege domicilia

e

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede in Campobasso al corso Garibaldi ex lege domicilia

e nei confronti

di tutti i docenti inseriti nella graduatoria di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale e per tutte le ipotesi di errore nell'attribuzione di punteggio e scavalchi in graduatoria

IN FATTO :

AVVOCATURA dello STATO
CAMPOTABASSO

25 NOV. 2015

Prot.

18686 CT 1795

2016
VIT

1. La signora Maria Antonietta Forte, docente di scuola primaria abilitata all'insegnamento, assunta da Gae nell'anno scolastico 2015/2016 su posto come, come migliaia di altre sue colleghe ha partecipato, con il punteggio di 18 nella fase C, alle operazioni di mobilità indette dalla legge cd "buona scuola" (legge 107/2015).

2. Detto piano di mobilità era appunto stato suddiviso in quattro fasi – A,B,C,D, - ciascuna delle quali destinata ad una determinata categoria di docenti, distinti in ragione del canale attraverso cui sono stati reclutati e del tempo in cui è intervenuta l'assunzione: docenti assunto entro l'anno 2014/2015 (fase A e fase B movimenti su scuola); docenti assunti da Gae nell'ambito del piano straordinario di assunzioni(fase C interprovinciale su scala nazionale); docenti assunti da graduatoria di merito 2015 (fase D trasferimenti interprovinciali su scala nazionale).

3. La ricorrente nell'anno scolastico 2015- 2016 è stata in servizio presso l'Istituto Comprensivo Don Giulio Testa di Venafro con rapporto di lavoro a TI con la qualifica di docente di scuola primaria su posto comune con decorrenza dal 01/09/2015; ha presentato domanda di mobilità così come previsto dal CCNL sulla mobilità, la Nota Prot. n. 9520 e le O.O.M.M. n. 241 e n. 244, nei tempi e nei modi previsti dal richiamato contratto ed è stata, ingiustamente, trasferita in Lombardia ambito 0001.

4. Ai docenti, infatti era stato chiesto di indicare nella domanda di mobilità, in ordine di preferenza, gli ambiti territoriali nei quali avrebbe desiderato essere trasferiti.

La professoressa Forte (che il 25 maggio 2016 ha consegnato/inviato la documentazione cartacea agli UST di CAMPOBASSO e/o ISERNIA) nella

propria domanda di trasferimento ha indicato, tra gli altri, ed in ordine di
preferenza i seguenti istituti/ambiti territoriali :

Molise ambito 0004

Molise ambito 0003

Molise ambito 0001:

Molise ambito 0002:

Campania ambito 0009

Lazio ambito 21

Lazio ambito 27;

Lazio ambito 14;

Abruzzo ambito 0003;

Abruzzo ambito 0004

Abruzzo ambito 0010

Abruzzo ambito 0008;

5. L'amministrazione scolastica ha, invece, assegnato la ricorrente - con la
pubblicazione dei movimenti avvenuta in data 29/07/2016 - presso l'ambito
territoriale della Lombardia ambito 0001 e ciò nonostante le siano stati
riconosciuti punti 18.

6. Senonchè dall'esame delle graduatorie è risultato che, in taluni ambiti che
aveva posto ai vertici delle proprie preferenze, risultano collocati docenti con
punteggio inferiore al suo e senza titolo di preferenza; infatti dalla
comparazione della propria posizione rispetto ai trasferimenti degli altri
docenti con un punteggio inferiore ed a parità di fase del trasferimento, risulta
di palese evidenza l'errore commesso dall'amministrazione convenuta. Infatti
pur avendo nella propria domanda di trasferimento indicato quali preferenze

gli ambiti innanzi indicati sugli stessi ed in particolare nell'Ambito Molise 001 e Molise 002 risultano trasferiti insegnanti con punteggio inferiore ovvero:

Molise ambito 0001:

Del Prete Stefania nata il 24/05/1985 Isernia con punti 6;

Frangiosa Simona nata il 10/12/1983 Campobasso punti 6;

Molise ambito 0002:

Antenucci Monia nata il 28/06/1971 Campobasso punti 13;

Pucci Rossana nata il 01/01/1968 Campobasso punti 14;

Di Lisa Giuseppina nata il 13/04/1967 Campobasso punti 15;

Bollella Antonella nata il 02/01/1982 Campobasso punti 16;

Ciafardini Mario nato il 08/03/1967 Campobasso punti 17;

Grazioso Alessandra nata il 23/02/1985 Napoli punti 17;

Campania ambito 0009

De Biase Rosa nata 21.11.1961 Napoli punti 12;

Lazio ambito 0017

Gemmiti Brunella nata il 08/11/1964 Frosinone punti 12;

Lazio ambito 21

Milone Marilena nata il 23/04/1966 Salerno punti 15;

Lombardi Dalila nata il 16/07/1986 Latina punti 7;

Simoncelli Alessandra nata il 11/02/1981 Viterbo punti 11;

Matrone Carmine 11/06/1978 Napoli punti 12;

Lazio ambito 27;

De Angelis Maria nata il 27/03/1983 Salerno punti 6;

Orlando Fabiana nata il 23/03/1985 Caserta punti 9;

	Araceli Elena nata il 13/08/1982 Viterbo punti 11;	
	Grazioli Barbara nata il 03/03/1969 Salerno punti 14;	
	Catalano Orsola nata il 09/02/1980 Napoli punti 16;	
	Lazio ambito 14;	
	Di Vizio Francesca nata il 20/02/1987 Frosinone punti 7;	
	Abruzzo ambito 0003;	
	Iezzi Gina nata il 27/09/1983 Chieti punti 17;	
	Abruzzo ambito 0004	
	Russo Ilaria Rosa nata il 13/05/1982 Foggia punti 8;	
	Di Michele Stefania nata il 18/04/1978 Teramo punti 17;	
	Abruzzo ambito 0010	
	Iacovone Isabella nata il 02/10/1983 Isernia punti 0;	
	Iacovangelo Daniela nata il 09/07/1983 Torino punti 0;	
	Cornice Elsa nata il 04/10/1963 Teramo punti 3;	
	De Carolis Consuelo nata il 06/07/1986 Teramo punto 0;	
	Nardis Maria Antonietta nata il 14/06/1971 punti 11;	
	Scurti Davide nato il 18/10/1969 Pescara punti 12;	
	Abruzzo ambito 0008;	
	Pizzi Luigi nato il 23/12/1987 Campobasso punti 1;	
	Scarnecchia Roberta nata il 10/08/1979 Roma punti 8;	
	Colangelo Luciana nata il 05/11/1976 Chieti punti 15;	
	Pipino Lucia nata il 26/04/1967 Foggia punti 15;	
	Salerno Anna nata il 22/10/1960 Cosenza punti 15;	
	Il trasferimento di chi ricorre presso l'ambito territoriale in Lombardia è	
	illegittimo per violazione della norma del contratto collettivo nazionale	

integrativo dell'8 aprile 2016 che prevede " l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal punteggio più alto (vedi allegato 1 del CCNI par 3).

Infatti il trasferimento in Lombardia sarebbe stato giustificabile solo nel caso in cui in tutti i precedenti ambiti prescelti dalla signora Forte la totalità dei posti disponibili fosse già stata occupata da docenti con punteggio superiore al suo; ma per quanto innanzi esplicitato così' non è stato in quanto la signora Forte si è vista superare da concorrenti con un punteggio inferiore e senza titolo di precedenza.

7. In data 1.8.2016 veniva proposto tempestivo reclamo avverso il quale l'Amministrazione non ha dato risposta; successivamente ovvero in data 10.08.2016 veniva presentata istanza di mediazione con richiesta di accesso agli atti .

8. Successivamente azionata la conciliazione veniva comunicato alla ricorrente che da un esame della sua posizione in via conciliata l'Ambito scolastico presso cui avrebbe dovuto prendere servizio non era più in Lombardia bensì' in Emilia Romagna; considerato che nonostante i rilievi mossi gli Ambiti assegnati a docenti con punteggio minore della ricorrente non venivano attribuiti si è ritenuto di non accettare la proposta conciliativa.

Nella proposta conciliativa non venivano indicate le modalità in base alle quali si era individuato il nuovo Ambito.

La ricorrente veniva chiamata all'interno dell'Ambito individuato con il sistema degli algoritmi (contestati) dal Dirigente scolastico dell'Istituto di Brebbiate.

Le modalità di applicazione della innanzi richiamata normativa sono state esplicitate nelle istruzioni che il Ministero dell'istruzione ha impartito al

programmatore del software usato per il trattamento delle domande dei docenti.

11. L'odierna ricorrente proponeva ricorso ex art 700 cpc dinanzi al Tribunale di Campobasso che però si dichiarava incompetente ex art 413 comma 5 cpc

12. In data 3.09.2016 alcune testate giornalistiche hanno riportato la notizia che il Tribunale di Salerno sezione lavoro ha accolto inaudita altera parte l'istanza presentata da un'insegnante di scuola elementare neoassunta col piano straordinario della "buona scuola"; successivamente numerosi Tribunale hanno accolto i ricorso presentati dagli insegnanti trasferiti al Nord.

13. La signora Maria Forte presentava ricorso ex articolo 700 dinanzi al Tribunale di Isernia sezione lavoro; nelle more del procedimento la ricorrente, che aveva presentato apposita domanda avendone i requisiti, veniva assegnata in assegnazione provvisoriamente per l'anno scolastico 2016/2017 presso l'Istituto comprensivo di Colli a Volturno.

13. All'udienza del 13 ottobre costituitasi l'Avvocatura nell'interesse della P.A. si deduceva la mancanza del periculum in mora stante l'intervenuta assegnazione provvisoria dell'odierna ricorrente.

14. Con provvedimento datato 24.10.2016 il Tribunale di Isernia rigettava il chiesto provvedimento d'urgenza ritenendo che " sulla scorta di quanto procede, deve ritenersi che tutti i presupposti allegati a sostegno del pregiudizio grave ed irreparabile, come è evidente, risultano neutralizzati dalla assegnazione temporanea della ricorrente, avvenuta per l'intero anno scolastico... ".

ooo

La mobilità dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 è stata

disciplinata, come innanzi precisato con l'ordinanza ministeriale nr. 241 dell'8.4.2016.

L'ordinanza ha previsto le modalità di presentazione delle domande volte ad ottenere l'attribuzione della sede definitiva (con titolarità su ambito territoriale) ai docenti neo immessi in ruolo da fase B e C del piano straordinario (sia da G.a.E. che da G.M. concorso 2012).; l'ordinanza ha previsto che le domande dovevano essere trattate in due distinte fasi e secondo procedure differenti a seconda del canale di reclutamento. Ed infatti, mentre per i docenti assunti da G.M. concorso 2012 è prevista la possibilità di confermare la sede di titolarità su uno degli ambiti della Provincia provvisoriamente assegnata (Fase B della mobilità), per quelli provenienti da G.a.E. è negata tale possibilità e potranno solamente sperare di essere accontentati (Fase C della mobilità) in uno dei 100 ambiti/province indicate secondo l'ordine di preferenza.

Ciò, però, ha determinato un grave pregiudizio per i docenti assunti da G.a.E. (graduatoria ad esaurimento): infatti gli insegnanti immessi in ruolo con la fase C del piano straordinario hanno ottenuto la sede provvisoria nella propria provincia di residenza.

Non si comprendono, quindi, le ragioni oggettive che legittimano la scelta di consentire solo ai docenti provenienti da G.M. la possibilità di confermare la titolarità in quella determinata Provincia, costringendo invece quelli assunti da G.a.E. (come è la ricorrente) a scegliere i 100 ambiti/Province dove potevano essere trasferiti in base a criteri non conosciuti e potendo beneficiare dei posti rimasti liberi dopo i trasferimenti dei colleghi assunti per concorso che hanno chiesto la conferma nella sede provvisoria..

Negli scorsi anni la mobilità interprovinciale è stata sempre trattata in un'unica fase (dopo quella Comunale e Provinciale) nell'ambito della quale le istanze venivano trattate in ragione del punteggio assegnato a ciascun docente.

Quest'anno, invece, la distinzione in fasi ha comportato gravi discriminazioni per i docenti, come la ricorrente, ai quali è concessa la possibilità di presentare domanda di mobilità interprovinciale, e specificatamente: I docenti assunti entro l'a.s. 2014/15, in deroga al vincolo triennale, hanno potuto beneficiare per primi dei posti liberi (fase B) e, se accontentati nel primo ambito richiesto, hanno ottenuto la sede di titolarità su scuola;

I docenti assunti nel 2015/16 da fase 0 e A e quelli assunti in fase B e C del piano straordinario da Concorso, invece hanno potuto beneficiare dei posti eventualmente rimasti liberi solo nell'ultima fase della mobilità (fase D).

Pertanto, quelli assunti in fase 0 e A, perderanno la sede di titolarità su scuola.

Ne consegue che i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15 hanno avuto maggiori possibilità di ottenere il trasferimento interprovinciale, potendo beneficiare del maggior numero di posti disponibili già in fase B; per contro, i docenti neo immessi in ruolo (fasi 0 e A e B e C da Concorso) hanno dovuto "accontentarsi" dei posti eventualmente residui nell'ultima fase D della mobilità, e di fatto non hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti prescelti.

Sono stati quindi penalizzati i docenti assunti da G.a.E in fase B e C del piano straordinario, per i quali è stata prevista solamente la possibilità di indicare in ordine di preferenza i 100 ambiti/Province, le cui istanze saranno trattate in fase C della mobilità.

Palese sono le evidenti discriminazioni che la mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2016/2017 ha determinato nel comparto scuola. La ricorrente, nelle medesime condizioni di altre insegnanti individuate come controinteressate, pur avendo conseguito un punteggio superiore, in assenza di altre condizioni, si è vista scavalcare e quindi non è stata trasferita in uno degli ambiti territoriali nei quali sono stati coperti nella scuola primaria i posti assegnati alle contro interessate, con punteggio inferiore.

La procedura di mobilità ha natura concorsuale, basata su una graduatoria che risulta formata secondo un punteggio derivante da anzianità e titoli di servizio, nonché dalle situazioni personali e familiari dell'interessato; ebbene nel caso in esame ciò non sembra essere stato rispettato con palese violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della P.A. ai quali la Pubblica Amministrazione deve costantemente attenersi. (cfr Tribunale Taranto 20.09.2016; Tribunale Trani 14.09.2016; Tribunale Foggia 5.10.2016). Le odierne controparti, infatti, nulla hanno detto, anche con la costituzione nella fase cautelare circa i rilievi mossi ed in particolare con riferimento ad insegnanti trasferiti in uno degli Ambiti territoriali della Regione Molise pur avendo punteggio inferiore rispetto alla professoressa Forte ; di contro il Ministero e gli uffici territoriali nell'accogliere la istanza di mediazione di fatto hanno riconosciuto l'erronea attribuzione dell'Ambito Lombardia e però senza spiegare le motivazioni sottese al provvedimento comunicava alla signora Forte l'attribuzione dell'Ambito 005 Emilia Romagna.

Anche in questo caso come nella prima fase la Pubblica Amministrazione non ha spiegato le modalità che hanno portato all'attribuzione di tali Ambiti

limitandosi in realtà ad una difesa di stile o comunque ad utilizzare argomenti inconferenti . Non è dato comprendere quale sia stato il criterio di assegnazione utilizzato diverso rispetto a quello “meritocratico” e pertanto proprio in assenza di chiarimenti il comportamento dell’Amministrazione è da ritenersi illegittimo.

Infatti nel caso in esame , in cui tra l’altro non è in contestazione la correttezza del punteggio posseduto dalla ricorrente, deve prendersi atto che mentre la professoressa Forte è stata assegnata in Lombardia (indicata nella domanda di mobilità come preferenza nr 52, altri aspiranti muniti di punteggio inferiore hanno ottenuto l’assegnazione presso uno degli Ambiti per cui l’istante aveva optato in via primaria.

L’algoritmo che avrebbe dovuto disciplinare il funzionamento della procedura di mobilità, ha quindi commesso dei macroscopici errori; deve dunque ritenersi illegittima l’assegnazione della professoressa Forte in Lombardia poiché essa viola il principio del cosiddetto scorrimento della graduatoria: principio che vincola sempre la pubblica amministrazione; la giurisprudenza di merito ha infatti chiarito che anche le procedure di mobilità soggiacciono, a tale baluardo, avendo natura concorsuale.

- Illegittimità dell’Ordinanza Ministeriale nr. 241 sulla mobilità nella scuola

Il CCNI sulla mobilità docenti per l’a.s. 2016/2017 dell’8.4.2016 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione ha introdotto una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli, come la deducente, provenienti dalle GAE, che non trova riscontro nella legge n. 107/2015. Infatti, l’art. 1, comma 108, terzo periodo, della

suddetta legge (c.d. della "Buona Scuola"), a proposito della mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2016/2017 ai sensi del comma 98, lettere b) e c), statuisce solo che "... i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale..."; peraltro, e non a caso, garantendo sempre per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 parità di trattamento anche nelle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale, per quanto si legge nell'ultimo periodo del comma in esame (come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis). Non vi è dunque alcuna differenza in ordine all'assegnazione della sede definitiva, tra i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettere b) e c), e, quindi, tra quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera a), provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera b), provenienti dalle GAE. Invece, l'O.M.n. 241 dell'8.4.2016, che ha dato attuazione al CCNI di pari data, ha introdotto un'illegittima disparità di trattamento tra i predetti introducendo due fasi distinte e progressive, in tal modo, privilegiando i primi ai danni dei secondi. Infatti, nell'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto n. 2 sottofase 3), indicata come fase B della mobilità, si legge che "Gli assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza

tra gli ambiti della Provincia. ... ”; mentre per gli “... assunti nell ’a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano Assunzionale 15/16, provenienti da GAE ... ” è riservata la c.d. Fase C, prevedendosi che costoro “... parteciperanno a mobilità territoriale ”. Così facendo, solo ai primi provenienti da GM concorso 2012 e cioè da un concorso successivo, è stata assicurata (e/o, comunque, privilegiata) la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale, mentre i secondi (provenienti da GAE), come la ricorrente, pur essendo in possesso di abilitazione all’insegnamento conseguita con concorso ordinario per titoli ed esami viene inspiegabilmente costretta a richiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta, solo in via subordinata rispetto ai primi, indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità. In tal modo, viene garantita solo ai docenti partecipanti al concorso successivo (anno 2012) la sede provinciale di prima assegnazione provvisoria in pregiudizio dei docenti che hanno vinto i concorsi in precedenza effettuati (come la ricorrente). Tale disparità di trattamento è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come la ricorrente, risulta collocata nel le GAE da moltissimo tempo ed è stato impiegato per supplenze temporanee con legittima aspettativa di assunzione ordinaria ex art.399 del D.Lgs n. 297/1994 e smi) e viene penalizzato rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012, la gran parte neo laureati e senza alcuna esperienza di insegnamento, che, pur avendo un punteggio inferiore, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede (ambito provinciale e non nazionale).

Ciò è assolutamente ingiusto e “ contra legem ”, in particolare, se si

consideri che gli idonei del concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alle GAE.

1.2) Altra situazione palesemente pregiudizievole per i docenti provenienti dalle GAE, come la ricorrente, introdotta illegittimamente, non trovando riscontro nella legge n. 107/2015, dal CCNI e dalla relativa O.M. n. 241 entrambi dell'8.4.2016, è la seguente. L'art. 6 del CCNI, rubricato " Fasi dei trasferimenti e passaggi ", prevede per i trasferimenti del personale docente della scuola, per l'anno scolastico 2016/2017, 4 fasi (e relative sottofasi) progressive, distinte con le lettere A, B, C e D – distinguendo i docenti già assunti alla data 2014/2015 e quelli neoassunti alla data 2015/2016, e tra questi ultimi distinguendo, tra quelli assunti in base alla vecchia normativa e quelli assunti sulla base della nuova legge 107/2015, tra questi, a sua volta, tra quelli assunti facendo riferimento alle graduatorie degli idonei del concorso 2012 e quelli assunti facendo riferimento alle GAE - statuendo quanto segue: " 1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A Gli assunti entro il '14/15 -compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio – potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B1.

Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1

della Fase D.

FASE C

Gli assunti nell'a.s.'15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle

Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Stando alla normativa contrattuale, avremmo, quindi, le seguenti progressive

Fasi dei trasferimenti.

a) La fase A dei trasferimenti e passaggi di ruolo provinciali. Questa fase comprende l'assegnazione definitiva in titolarità su scuola dei docenti assunti entro il 2014/2015 ed anche dei neoassunti (2015/2016) nelle fasi Zero ed A.

b) La fase B dei trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra interprovinciali degli assunti entro il 2014/2015 e l'assegnazione della sede definitiva provinciale dei docenti delle G.M. (graduatorie di merito) 2012

Assunti in fase B e C. Questa fase, nel CCNI e nell'OM 241, prevede, pur non essendo prevista nell'art.1, comma 108 (primo e secondo periodo), della legge n. 107/2015, la titolarità su scuola e non solo su ambito, in caso di trasferimento interprovinciale dei docenti assunti entro il 2014/2015, in

deroga al vincolo triennale, ovvero la titolarità su ambito, nel caso di ambiti successivi rispetto al primo. E nel contempo, prevede, pur non essendo prevista nell'art.1, comma 108, della legge n. 107/2015 per i docenti neoassunti nelle fasi B e C, provenienti dalle GM/2012, la scelta della sede definitiva nella provincia di assunzione, in titolarità su ambito.

c) La fase C dell'assegnazione e/o sede definitiva su ambito dei docenti delle GAE assunti in fase B e C. Questa fase prevede l'assegnazione della sede definitiva su tutti gli ambiti del territorio nazionale per gli assunti a.s. 2015/2016 dalle GAE in fase B e C. d) La fase D dei trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase Zero e A (sia da GAE che da GM) e docenti GM/2012 assunti nelle fasi B e C. Questa fase prevede, pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108 (ultimo periodo, come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art.1/bis), della legge n. 107/2015 il trasferimento interprovinciale in titolarità su ambito, in deroga al vincolo triennale, soltanto dei docenti assunti in fase Zero e A (GAE e GM) e dei docenti GM/2012 assunti nella fase B e C, senza contemplare, inspiegabilmente ed illegittimamente, i docenti GAE assunti nella fase B e C. Appare evidente che la mobilità docenti 2016 prevista nelle fasi B e D si pone in contrasto con quanto, espressamente, previsto dal comma 108 della Legge n. 107/2015. Ed infatti, L'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede che, per l'anno scolastico 2016/2017 i "docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015", partecipano, a domanda, alla mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al vincolo triennale, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico dell'

autonomia , inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 e gli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C.

Invece, l'art.6 del CCNI, sulle " Fasi dei trasferimenti e dei passaggi ", a proposito della " FASE B " prevede che " 1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse,... . Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto , otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto..... " . Mentre, la prerogativa prevista della legge, ai danni dei soli docenti provenienti dalle GAE, era solo su ambito provinciale e non su scuola .

La differenza non è di poco conto.

Invero, leggendo la norma contrattuale, attuata con l'OM 241/2016, la fase B introduce una deroga (determinando, in tal modo, una evidente disparità di trattamento) alla previsione legislativa prevedendo, per i docenti assunti entro il 2014/2015, una mobilità in titolarità su scuola e non su ambito , pregiudicando i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016. Infatti, tale norma contrattuale, invoglia tutti i docenti immessi in ruolo entro l'a.s.2014/2015 alla presentazione della domanda di mobilità, visto che è stata prevista la possibilità per costoro, per il caso del primo ambito richiesto, di ottenere in tale ambito la titolarità su scuola, e non invece solo su ambito.

Diversamente, nel rispetto della legge, il docente in questione titolare di scuola in altra provincia, difficilmente, avrebbe presentato la domanda per trasferimento in solo ambito (non avendo certezza sull'assegnazione della scuola) dovendo concorrere con gli altri docenti dell'ambito e dovendo

sottostare, per l'assegnazione della scuola, alla proposta del dirigente scolastico, così come previsto dalla legge sulla "Buona Scuola" n. 107/2015.

Lo stesso dicasi per la c.d. Fase D, allorchè viene consentita l'assegnazione provvisoria interprovinciale a tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, tranne che a coloro che provengono dalle GAE, senza che ciò sia stato previsto, assolutamente, dalla legge n. 107/2015. Ed infatti, l'ultimo periodo dell'art.1, comma108 (come modificato dal D.L.29.3.2016 n. 42, convertito in legge 2.5.2016 n. 89, art.1/bis), non prevede alcuna distinzione, consentendo, quindi, la mobilità interprovinciale a parità di trattamento a tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, e pertanto anche per quelli provenienti dalle GA.

Sono stati tantissimi, infatti, i docenti che si trovano ad accettare il trasferimento in sedi scolastiche distanti dalla propria Regione, e che saranno costretti, come è il caso della ricorrente a lasciare la famiglia e affetti ed ad affrontare anche notevoli costi per vivere in un'altra città.. Emerge pertanto anche ictu oculi che la seconda fase (B, C e D dell'art. 6 del CCNI) dei movimenti dei docenti tra province, con trasferimenti tra ambiti territoriali, pubblicati in data 29 luglio 2016 presenta numerosi errori tra l'altro confermati dalla stesso Ministero anche nella fase di conciliazione.

Infatti sono state rilevate numerose difformità negli esiti di mobilità rispetto ai parametri ab origine previsti dal CCNI, in relazione ai seguenti aspetti:

- rispetto del punteggio e dell'ordine delle preferenze;
- priorità di assegnazione per tipologie di posto comune/sostegno, comune/lingua;
- rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda.

Non risultano conosciute le modalità di applicazione dell' algoritmo

utilizzato per l'elaborazione dei dati della mobilità, al fine di consentire ai docenti interessati ed alla stessa ricorrente il controllo sulla regolarità delle operazioni poste in essere, secondo i principi di pubblicità, trasparenza e anticorruzione previsti dal D. L.vo 33/2013.

In particolare l'insegnante Forte non è stata messa nella possibilità di verificare eventuali errori e di chiedere all'Amministrazione di provvedere in autotutela alla tempestiva rettifica d'ufficio degli errori .

-Con ordinanza depositata in data 1.7.2016 il TAR Lazio sezione terza Bis ha sospeso l'efficacia dell'Ordinanza Ministeriale nr. 241 dell'8.4.2016 nella parte in cui ha consentito ai docenti di proporre domanda di mobilità su scuola mentre consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano l'assegnazione provvisoria, negando di fatto alla odierna ricorrente tale possibilità.

I Giudici hanno confermato l'effettiva penalizzazione indotta dalla successione delle fasi della mobilità ritenuta illogica e priva di fondamento.

Il TAR Lazio nell'accogliere la chiesta sospensiva ha ritenuto che “ le doglianze proposte , alla luce della cognizione sommaria non appaiono manifestamente infondate, sicchè anche al fine di deliberare le censure di ordine costituzionale, pare congruo accogliere la domanda di sospensione.”

Il motivo del contendere consiste nell'assoggettamento dei neoimmessi in ruolo in fase B e C agli ambiti ed alla chiamata diretta dei dirigenti; cioè nella preclusione definitiva del diritto ad assumere la titolarità di una sede .

- Illegittimità della modalità di chiamata diretta.

In data 29.08.2016 si apprendeva da testate giornalistiche (cfr. Orizzonte scuola) che FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals Confsal avevano impugnato davanti ai giudici amministrativi i provvedimenti con cui il Miur ha disposto le procedure per la "chiamata diretta" dei docenti. Con il ricorso è stata sollevata la questione della legittimità costituzionale della legge 107/2015 e dei suoi provvedimenti attuativi che, nell'attribuire poteri soverchianti e discrezionali al dirigente scolastico nella scelta dei docenti, ledono gravemente la libertà di insegnamento, non garantiscono l'imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione e compromettono il diritto all'apprendimento degli alunni. I Sindacati con un comunicato unitario hanno evidenziato i profili di illegittimità dell'ordinanza in base alla quale è stato deciso il trasferimento, oggi, impugnato della odierna ricorrente.

- Illegittimità delle norme richiamate e conflitto con gli articoli 32 e 37 della Costituzione.

La Costituzione prescrive inderogabilmente all'art 37 che " le condizioni di lavoro devono consentire (alla donna) l'adempimento della sua essenziale funzione familiare " e, all'articolo 32 laddove si parla della tutela della salute illustri interpreti hanno precisato che essa va intesa anche come miglioramento della qualità della vita, per cui si estende contro tutti gli elementi nocivi, ambientali o a causa di terzi, che possano ostacolarne il reale esercizio.

Alla luce del delineato contesto normativo risulta ancora più chiaro come il provvedimento adottato dall'Amministrazione in danno della signora Forte sia ingiusto perché non rispettoso, anche alla luce della richiamata ordinanza del TAR Lazio, delle disposizioni in materia di lavoro e salute e, pertanto, incide

su diritti primari dell'individuo costituzionalmente tutelati .

La ricorrente, affetta tra l'altro da una grave patologia il 1 settembre 2016 è stata costretta a lasciare il marito e due figli nonché l'anziana madre, vedova, bisognosa di cure e a prendere servizio presso la scuola di Brembate in provincia di Bergamo; solo grazie al successivo provvedimento di assegnazione provvisoria è rientrata in Molise ma la sua sede resta la Lombardia; il trasferimento in provincia di Bergamo comporta grave pregiudizio alla salute e notevoli ripercussioni sulla intera famiglia della ricorrente.

La signora Forte, infatti, è tra l'altro in cura, ormai da qualche anno, per ipertensione arteriosa con danni ad organo; la patologia è stata riconosciuta invalidante anche dall'INPS.

ooo

Tutto ciò premesso, chi ricorre come sopra rappresentata e difesa adisce codesto Tribunale affinché, previa udienza di discussione del ricorso voglia accogliere le seguenti

conclusioni

1) declaratoria, incidenter tantum, di illegittimità, nullità, caducazione invalidità e comunque inefficacia e contestuale disapplicazione dell'ordinanza numero 241 dell'8.4.2016 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ; della graduatoria sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA pubblicata il . 29.07.2016 nonché di ogni atto/ provvedimento connesso, presupposto o conseguente, anche allo stato non conosciuto e/o posteriore;

2) accertare e dichiarare che negli ambiti Molise ambito 0001, Molise ambito

0002, Campania ambito 0009, Lazio ambito 0017, Lazio ambito 21, Lazio ambito 27, Lazio ambito 14, Abruzzo ambito 0003, Abruzzo ambito 0004, Abruzzo ambito 0010, Abruzzo ambito 0008, sono collocati docenti che hanno un punteggio inferiore a quello della ricorrente Maria Antonietta Forte e senza titolo di precedenza e per l'effetto dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione di chi ricorre all'ambito territoriale e pertanto riconoscere il diritto della ricorrente professoressa Maria Antonietta Forte ad essere trasferita in uno degli ambiti della Regione Molise secondo la preferenza della stessa indicata ed in alternativa in mancanza di posti negli ambiti indicati in domanda delle Regioni viciniori al Molise.

3) Ordinare alla P.A. il trasferimento per mobilità della ricorrente negli ambiti della Regione Molise secondo la preferenza dalla stessa indicata con la domanda di mobilità

4) Ordinare alla P.A. il trasferimento per mobilità della ricorrente negli ambiti viciniori alla Regione Molise secondo la preferenza dalla stessa indicata con la domanda di mobilità.

5) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente quale conseguenza immediata e diretta del mancato trasferimento negli ambiti della Regione Molise.

6) Con vittoria di spese e competenze con distrazione al procuratore antistatario.

In via istruttoria

Ove occorra si chiede ordinarsi all'Amministrazione convenuta ex art 210 l'esibizione della seguente documentazione:

a) Domande di mobilità dei docenti trasferiti negli ambiti della Regione

Molise ed aventi punteggio inferiore alla ricorrente così' come individuati sia nella domanda di mediazione che nella contestuale richiesta di accesso agli atti.

b) Acquisizione dell'algoritmo che gestisce il software relativo ai trasferimenti interprovinciali del personale docente ai sensi e per gli effetti del CCNI sulla mobilità sottoscritto i data 8.4.2016 .

j) Stato del ricorso Tar Lazio

Si deposita il fascicolo di parte del procedimento cautelare; il contratto collettivo integrativo dell'8.4.2016

Dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato.

Il sottoscritto avv. Chiara Capobianco ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e pertanto il contributo unificato dovuto è pari ad € 259,00

Venafro, 17.11.2016

Avv. Chiara Capobianco

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A CITARE PER PUBBLICI PROCLAMI (art.150 c.p.c.)

Il sottoscritto avv. Chiara Capobianco quale procuratore e difensore della signora Maria Antonietta Forte attore, nel procedimento ex art 700 innanzi trascritto

premesso che :

alcuni convenuti da citare nella causa instauranda, di cui al presente ricorso , sono sconosciuti, o quanto meno è impossibile conoscere la residenza degli stessi

che, pertanto, il numero delle persone a cui notificare il provvedimento è

imprecisato e impossibile è la loro identificazione rendendo non solo
opportuna ma necessaria la notificazione per pubblici proclami ex art. 150
c.p.c.,

chiede

che si Voglia autorizzare la notificazione dell'atto introduttivo e del
pedissequo provvedimento per pubblici pro-clami ai sensi dell'art. 150 c.p.c.
indicando altresì i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli
altri interessati mediante apposizione del relativo decreto in calce all'originale
in calce al presente ricorso

Venafro, 17.11.2016

Avv. Chiara Capobianco

Procura alle liti

Io sottoscritta Maria Antonietta Forte letto il su esteso ricorso ex art 414 cpc contro Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in persona del leale rappresentante pt. Il Ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede in Campobasso al corso Garibaldi ex lege domicilia Ufficio Scolastico Regionale per il Molise in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede in Campobasso al corso Garibaldi ex lege domicilia e di tutti i docenti inseriti nella graduatoria di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale e per tutte le ipotesi di errore nell'attribuzione di punteggio e scavalchi in graduatoria conferisco il potere di rappresentanza e difesa, in ogni fase, stato e grado del giudizio ed atti inerenti, conseguenti e successivi, ivi compresa l'eventuale fase esecutiva ed il giudizio di opposizione, all'avv. Chiara Capobianco ivi compreso il potere di proporre domande riconvenzionali, chiedere provvedimenti cautelari, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, transigere, conciliare, abbandonare il giudizio e rilasciare quietanze.

L'autorizzo, ai sensi dell'art. 13 D.L. 196/03, ad utilizzare i dati personali per la difesa dei miei diritti e per il perseguimento delle finalità di cui al mandato, nonché a comunicare ai Colleghi i dati con l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli esclusivamente nei limiti strettamente pertinenti all'incarico conferitoLe.

Ratifico sin d'ora il Suo operato e quello di eventuali Suoi sostituti.

Eleggo domicilio presso il Suo studio in Venafro, via delle Milizie nr. 5

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n.

28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi
previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto,
come da specifico atto separato.

Venafro, 17.10.2016

Maria Antonietta Forte

La firma è autentica ed è stata apposta in mia presenza

Avv. Chiara Capobianco

530/16 R.G.L.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA

Il Giudice del Lavoro Dr. Mario Ciccarelli,

letto il ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. 530 dell'anno 2016, proposto da FORTE MARIA ANTONIETTA nei confronti del M.I.U.R., dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il MOLISE e di tutti i docenti controinteressati inseriti nella graduatoria di mobilità territoriale;

vista, inoltre, l'istanza di notifica del ricorso ai controinteressati ai sensi dell'art. 150 c.p.c.;

rilevato che la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari;

ritenuto che la stessa ordinaria notificazione per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 c.p.c. non appare idonea al raggiungimento dello scopo;

visti gli artt. 415, 416, 150 e 151 c.p.c.;

FISSA

l'udienza di discussione del ricorso per il giorno 28 marzo 2017 alle ore 9,30 alla quale le parti dovranno comparire personalmente ovvero rappresentate nei modi di cui all'art. 420, comma II°, cpc;

DISPONE

che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura del ricorrente alle amministrazioni resistenti entro cinque giorni dalla data del presente decreto, avvertendo il convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per il merito, mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva nella quale debbono essere proposte tutte le difese, nonché, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili di ufficio, e debbono essere indicati, ugualmente a pena di decadenza, i mezzi di prova ed in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare;

PRESCRIVE



che la notificazione del ricorso introduttivo e del presente provvedimento ai controinteressati sia eseguita entro il termine di 10 giorni da oggi mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>, per intero, nella sezione atti di notifica 2016 del medesimo sito, con chiara indicazione dell'autorità procedente e del numero di ruolo del ricorso;

PRESCRIVE

altresì al MIUR di non rimuovere dal predetto sito, fino alla ordinanza decisoria del procedimento, tutta la documentazione ivi inserita e di rilasciare alla parte ricorrente, entro 15 giorni dagli adempimenti di pubblicazione sul sito internet, un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Isernia, 25.11.2016

Il Giudice del Lavoro
Dr. Mario Ciccarelli



**Attestazione di Conformità
per Notifica telematica ex. art. 3-bis L.53/1994**

La sottoscritta, Avv. Chiara Capobianco del Foro di Isernia,


attesta che

il seguente allegato:

- **Fortefissazioneudienza.pdf**, contenente la copia informatica del provvedimento di fissazione udienza di discussione depositato il 25.11.2016 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Isernia, Dott. Mario Ciccarelli, estratto dal fascicolo telematico, R.G.n. 530/2016, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è estratta.

Venafro, 25.11.2016

Avv. Chiara Capobianco



Relazione di notifica a mezzo pec

Io sottoscritto avv. Chiara Capobianco (C.F. **CPBCHR63H65F839C**), iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Isernia, ai sensi della L. 53/94, quale difensore di FORTE MARIA ANTONIETTA (ricorrente) (**FRTMNT68R47H501L**), meglio rappresentata in atti, per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti, ,

NOTIFICO

Il Ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale Provvedimento di fissazione dell'udienza (R.G. 530/2016) a:

1. **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in persona del Ministro p.t.**, Viale Trastevere, 76A 00153 Roma all'indirizzo pec, estratto dal registro IPA, urp@postacert.istruzione.it ;

2. Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'**Avvocatura dello Stato** presso la cui sede in Via Giuseppe Garibaldi, 124, Campobasso, a mezzo indirizzo pec campobasso@mailcert.avvocaturastato.it;

3. **Ufficio Scolastico Regionale per il Molise in persona del l.r. p.t.**, Via Giuseppe Garibaldi, 25, 86100 Campobasso, all'indirizzo pec [REDACTED];

4. **Ufficio Scolastico Regionale per il Molise in persona del l.r. p.t.**, rappresentato e difeso ex lege dall'**Avvocatura dello Stato** presso la cui sede in Via Giuseppe Garibaldi, 124, Campobasso, all'indirizzo pec campobasso@mailcert.avvocaturastato.it

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento promosso da Forte Maria Antonietta nei confronti di MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE, avanti al Tribunale di Isernia, sez. lavoro ed iscritto sub R.G. n. 530/20165;

ATTESTO

Che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis, co. 9-bis del D.L. 179/2012 come modificato dalla

legge 114/2014, le copie informatiche dell'atto di fissazione udienza di discussione, di data 25.11.2016 estratte dal fascicolo informatico (R.G.L.n. 530/2016) sono conformi ai corrispondenti atti contenuti nel suddetto fascicolo informatico.

Venafro, 25.11.2016

Avv. Chiara Capobianco